

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE “FUNZIONI DEMANDATE AI COMUNI NELLA MATERIA DI INTERESSE INTERCOMUNALE RELATIVA AI CENTRI PER L’IMPIEGO” FRA L’UNIONE DI COMUNI DEL VALDARNO E VALDISIEVE ED I COMUNI DI LONDA, PELAGO, PONTASSIEVE, REGGELLO, RUFINA E SAN GODENZO.

L’anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, sita in Rufina, via XXV Aprile n. 25, sono intervenuti i sigg.ri:

1. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in qualità di \_\_\_\_\_ dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, in nome, per conto e nell’interesse della quale agisce;
2. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Londa, in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce;
3. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Pelago, in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce;
4. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Pontassieve, in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce;
5. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Reggello, in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce;
6. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Rufina, in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce;
7. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di San Godenzo, in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce;

Premesso:

- che l’articolo 12 dello Statuto dell’Unione Valdarno e Valdisieve prevede che i Comuni partecipanti possano affidare all’Unione, mediante convenzione, l’esercizio di ulteriori funzioni diverse fra quelle già elencate all’articolo 10 dello Statuto medesimo e non rientranti fra le funzioni fondamentali;
- che la funzione oggetto della presente convenzione rientra nella previsione del citato articolo 12;
- che l’Unione ed i Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo hanno espresso la comune volontà di svolgere in forma associata presso l’Unione di Comuni del Valdarno e Valdisieve le “Funzioni demandate ai Comuni nella materia di interesse intercomunale relativa ai Centri per l’impiego”, con le deliberazioni consiliari di seguito indicate:
  - Unione di Comuni n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - Comune di Londa n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - Comune di Pelago n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - Comune di Pontassieve n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - Comune di Reggello n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - Comune di Rufina n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- Comune di San Godenzo n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- che con le citate deliberazioni è stato approvato lo schema della presente convenzione;

tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1**

#### *Oggetto*

1. Al fine di svolgere in modo coordinato i compiti relativi alle funzioni già demandate ai comuni nell'ambito della distribuzione delle competenze di interesse intercomunale relative ai centri per l'impiego, l'Unione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 del TUEL n. 267/2000, ne svolge le connesse funzioni in nome e per conto dei comuni sottoscrittori della presente convenzione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

2. A seguito del conferimento delle suddette funzioni l'Unione subentra nell'onere attualmente in capo al Comune di Pontassieve, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 56/1987, di fornire i locali per il funzionamento della sede del Centro per l'impiego ivi collocata a servizio della relativa circoscrizione che, ad oggi, comprende, oltre al Comune di Pontassieve, anche i comuni di Londa, Pelago, Rufina e San Godenzo, nonché il Comune di Dicomano, che non fa parte dell'Unione.

3. L'Unione risponde, altresì, degli obblighi cui la legge assoggetta i singoli comuni in relazione alla funzione in oggetto, ivi compresi quelli del Comune di Reggello nei confronti del soggetto tenuto ad assicurare la sede del Centro per l'impiego della circoscrizione cui il medesimo appartiene, salvo ripetere, in parte o in tutto con le modalità di seguito specificate, i corrispondenti oneri finanziari a carico dei comuni interessati.

4. L'Unione subentra, inoltre, al diritto di rimborso della quota a carico del Comune di Dicomano.

### **Art. 2**

#### *Rappresentanza – Ambito territoriale - Sede*

1. La rappresentanza dei comuni nello svolgimento dei compiti relativi alla suddetta funzione è dell'Unione di Comuni del Valdarno e Valdisieve.

2. L'ambito territoriale di riferimento è individuato nel territorio dei comuni dell'Unione. Ogni riferimento alla competenza territoriale che leggi nazionali e regionali fanno relativamente ai compiti inerenti la funzione in oggetto si intende riferito al territorio dell'Unione Valdarno e Valdisieve.

3. La sede di svolgimento delle funzioni è fissata nei territori dei comuni di volta in volta interessati.

### **Art. 3**

#### *Finalità*

1. Scopo della presente convenzione è quello di consentire lo svolgimento coordinato dei suddetti compiti, nell'ambito delle competenze istituzionali dei comuni aderenti.

2. L'organizzazione della funzione associata tende a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse nello svolgimento di tali compiti, secondo il principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi fra loro omogenei.

### **Art. 4**

#### *Durata*

1. La presente convenzione ha durata pari a quella dell'Unione Valdarno e Valdisieve.

### **Art. 5**

#### *Funzioni*

1. Lo svolgimento unificato dei compiti è effettuato nella piena osservanza delle leggi dello Stato, della regione, dei regolamenti, della regolamentazione vigente negli enti convenzionati e delle loro deliberazioni

legittimamente adottate e di qualsiasi altra disposizione normativa emanata da organi rivestiti di potestà nei settori di competenza.

2. La gestione associata, oltre ad assolvere agli obblighi di legge e ad assicurare quanto previsto dal precedente art. 1, si concretizza inoltre:

- a. nel raccordo fra gli enti competenti per assicurare che le strutture ed i servizi esistenti rispondano in modo più integrato all'interesse delle popolazioni locali e garantiscano maggiore economicità ad eventuali interventi economici dei comuni interessati;
- b. nella promozione di iniziative presso la regione e gli altri enti preposti al fine di garantire il mantenimento, la qualificazione e lo sviluppo dei servizi decentrati nell'ottica di assicurare alle popolazioni amministrare pari opportunità rispetto agli altri territori regionali.

3. Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto gli organi dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano gli atti regolamentari, organizzativi e operativi per lo svolgimento della funzione attribuita.

4. Dalla data di decorrenza della gestione associata l'Unione subentra a tutti gli effetti nella titolarità dei rapporti relativi alla funzione. Dalla medesima data i comuni non possono adottare atti in difformità.

## **Art. 6**

### *Organizzazione del servizio*

1. Nell'assunzione degli atti inerenti la gestione e l'organizzazione della funzione associata in parola l'Unione garantisce il raccordo fra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici aventi valenza sul territorio e la più ampia informazione sulle attività svolte.

2. Il raccordo fra gli enti sottoscrittori della presente convenzione è assicurato dalla Giunta esecutiva dell'Unione, di cui fanno parte tutti i sindaci.

3. Alle sedute dalla Giunta esecutiva che trattano argomenti inerenti la funzione in oggetto possono essere invitati i responsabili dei servizi interessati dell'Unione e dei comuni.

## **Art. 7**

### *Risorse finanziarie*

1. I costi inerenti lo svolgimento della funzione e qualunque spesa, sia corrente che di investimento o una tantum, sono sostenuti direttamente dall'Unione. Costituiscono costi della funzione quelli sostenuti per il reperimento dei locali e quelli relativi alla quota eventualmente dovuta dal Comune di Reggello per il reperimento dei locali della sede circoscrizionale di riferimento.

2. La Giunta dell'Unione stabilisce l'ammontare complessivo dei costi da chiedere ai comuni a titolo di rimborso, tenendo conto di eventuali finanziamenti ricevuti da altri soggetti con riferimento all'esercizio della funzione in parola, nonché di eventuali ulteriori risorse a ciò destinate nell'ambito del proprio bilancio.

3. Spetta altresì alla Giunta la ripartizione dei costi fra i comuni secondo il principio dell'afferenza ed in base ad un criterio proporzionale che tenga conto del grado di coinvolgimento delle loro popolazioni amministrare rispetto alla popolazione dell'Unione e/o del diverso ambito di riferimento.

## **Art. 8**

### *Modifiche alla convenzione*

1. La presente convenzione può essere adeguata, modificata ed integrata in ogni tempo, secondo le esigenze del caso, con apposite deliberazioni dei consigli degli enti convenzionati.

2. In caso di recesso di cui al successivo articolo 9 gli adeguamenti strettamente tecnici connessi sono adottati dalla Giunta dell'Unione e comunicati agli altri enti firmatari. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che nessuno abbia chiesto l'attivazione del procedimento ordinario di cui al comma 1, le modifiche si intendono approvate definitivamente.

**Art. 9**

*Recesso*

1. Ciascuno dei comuni associati può esercitare il diritto di recesso unilaterale, seguendo le procedure di cui all'articolo 56 dello Statuto.
2. Con il recesso l'ente recedente rinuncia automaticamente all'eventuale dotazione strumentale e mobiliare, acquisita dall'Unione in costanza della presente convenzione, ed a qualunque rimborso di spesa.
3. Il recesso dall'Unione comporta automaticamente anche il recesso dalla presente convenzione.

**Art. 10**

*Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno esplicito riferimento allo Statuto dell'Unione ed alla vigente normativa in materia.

**Art. 11**

*Registrazione*

1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto